

Condizioni generali di contratto di Alpinamed AG

Valide dal 1° gennaio 2010, versione 07/2022

A) Ambito di applicazione

Tutte le forniture, le vendite e le prestazioni ad esse connesse, sono eseguite sulla base di queste condizioni generali di contratto (di seguito chiamate: Condizioni). Discipline contrattuali individuali in deroga alle presenti Condizioni si considero valide solo se confermate esplicitamente e per iscritto da Alpinamed. Condizioni di contratto dell'ordinante contrarie o divergenti non verranno riconosciute, a meno che Alpinamed non abbia accettato in modo esplicito e per iscritto la validità. Le presenti Condizioni si applicano anche qualora il fornitore, pur essendo a conoscenza di condizioni dell'ordinante contrarie o divergenti dalle condizioni di fornitura, proceda alla consegna all'ordinante senza riserve.

B) Offerta e accettazione

Le offerte di Alpinamed non sono vincolanti, ma si considerano esclusivamente un invito a presentare un'offerta. Il contratto entra in essere con il ricevimento della conferma scritta di Alpinamed di accettazione dell'ordine (conferma d'ordine), con l'esecuzione senza obiezioni dell'ordine ricevuto. Non esistono altre modalità di realizzazione del contratto. In particolare la mancata risposta ad un ordine o un comportamento implicito non rappresentano un tacito consenso. Se una conferma d'ordine diverge dall'ordine, tale conferma sarà considerata come una nuova offerta di Alpinamed che diverrà un contratto vincolante tra le parti se non verrà contraddetta entro 14 giorni.

C) Lavorazioni per conto terzi – Fabbricazione per conto terzi

Se Alpinamed esegue la fabbricazione o ripartizione di un prodotto per conto terzi, si applicano gli accordi del contratto di fabbricazione per conto terzi. Tali ordini diventano legalmente validi solo in presenza di un contratto scritto di fabbricazione per conto terzi sottoscritto da entrambe le parti, che stabilisca le responsabilità di ciascun contraente. Negli ordini contemplati nel presente paragrafo, l'ordinante s'impegna ad accettare discrepanze quantitative di più/meno 10%, mentre in fattura verrà addebitato il quantitativo effettivamente fornito. Si esclude il reso di merci correttamente fornite in base al contratto di fabbricazione per conto terzi. Eventuali spese extra rispetto a quelle pattuite nel contratto verranno fatturate all'ordinante. Salvo diverse disposizioni contenute nel contratto di fabbricazione per conto terzi o nelle condizioni generali del contratto di fabbricazione per conto terzi, le presenti condizioni di contratto si applicano nel contenuto anche al contratto di fabbricazione per conto terzi.

D) Indicazione dei prezzi / Prezzi

I prezzi indicati nei listini prezzi s'intendono semplicemente come valori orientativi non vincolanti. Essi possono pertanto essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Sono vincolanti unicamente i prezzi indicati nella conferma d'ordine. I prezzi s'intendono sempre al netto dell'I.V.A. applicabile per legge. In Svizzera sono comprese nel prezzo tutte le tasse COV.

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi a seguito di aumenti dei costi, in particolare a causa di una variazione dei costi dei materiali o dei prezzi delle materie prime, che si verificano tra la stipula del contratto e la consegna e che non sono di nostra responsabilità né erano da noi prevedibili al momento della stipula del contratto, per un importo pari alla rispettiva variazione dei costi. Lo stesso vale per le fluttuazioni dei prezzi nel settore dei costi energetici (combustibili fossili, elettricità, ecc.).

E) Condizioni e disposizioni di consegna

Tutti gli ordini per il commercio specializzato in Svizzera a partire da un valore di fattura di almeno CHF 200. – vengono consegnati per posta o via camion franco destino. Agli ordini per il commercio specializzato con un valore di fattura inferiore a CHF 200. – si applica un supplemento di CHF 15. – a invio.

Alpinamed non si assume in nessun caso la responsabilità della puntualità nella consegna e non risponde per ritardi o dilazioni nella consegna.

F) Osservanza delle disposizioni di legge

L'acquirente è responsabile per l'osservanza delle prescrizioni ufficiali e di legge relative all'importazione, trasporto, magazzinaggio, distribuzione e utilizzo della merce.

G) Autorizzazione per l'acquisto di medicinali

Le forniture di medicinali avvengono esclusivamente secondo le direttive di Swissmedic. Le forniture di materie prime e prodotti medicinali finiti sono regolate dalle attuali disposizioni di legge in merito alle autorizzazioni di acquisto o ad altre necessarie autorizzazioni.

H) Trasferimento di beneficio e rischio

Indipendentemente dal tipo di fornitura e dalle condizioni della fornitura, il relativo rischio e beneficio viene trasferito non appena la merce viene ceduta per la spedizione o il ritiro.

I) Danni di trasporto

Tutte le spedizioni viaggiano a rischio del destinatario. Alpinamed non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni subiti dalla merce durante il trasporto. L'assicurazione contro i danni di qualsiasi natura dev'essere stipulata dall'ordinante.

K) Diritti di garanzia dell'acquirente in caso di merce difettosa e responsabilità del venditore

Si escludono tassativamente, se ammesso dalla legge, eventuali diritti legali di garanzia che vengono sostituiti dalle disposizioni indicate ai paragrafi B) e C) di questo capitolo. Ogni ulteriore garanzia, in particolare i diritti di garanzia previsti dalla legge, o responsabilità per difetti o danni di qualsiasi tipo viene espressamente esclusa, nei limiti di quanto ammesso dalla legge. Si esclude in particolare il risarcimento di un danno insorto a causa di un ritardo nella consegna. Analogamente si esclude esplicitamente, sempre nei limiti ammessi dalla legge, qualsiasi responsabilità per danni conseguenti a difetti o altri danni, che direttamente o indirettamente possono verificarsi a causa dell'uso, elaborazione o assunzione dei prodotti venduti. L'esclusione dei diritti di garanzia previsti dalla legge in base a questo paragrafo si applica espressamente anche alla merce che viene consegnata in sostituzione di merce difettosa. L'ordinante è tenuto a verificare le forniture e le prestazioni immediatamente, a ricevimento. In caso contrario, la fornitura si ritiene approvata. Se la merce presenta un difetto insorto prima del trasferimento di utili e rischi, l'acquirente deve rendere la merce ad Alpinamed entro 10 giorni dalla data di ricevimento. Per le spedizioni di ritorno e i resi si deve utilizzare l'apposito formulario fornito da Alpinamed. Se una spedizione di ritorno o un reso vengono effettuati entro il termine di 10 giorni con il formulario richiesto, Alpinamed, a propria discrezione, potrà sostituire la

Se una spedizione di ritorno o un reso vengono effettuati entro il termine di 10 giorni con il formulario richiesto, Alpinamed, a propria discrezione, potrà sostituire la merce difettosa con merce esente da vizi o rimborsare il prezzo d'acquisto. Si esclude l'accettazione di resi di colli con dicitura personalizzata o di articoli procurati su ordine dell'acquirente. Si esclude altresi l'accettazione di resi di merce con etichette sbagliate o altrimenti inutilizzabili, come pure di merce in colli aperti. La merce sfusa ripartita su ordine di un singolo cliente non può essere resa né rimborsata. Anche gli articoli ordinati per errore non vengono accreditati.

L) Pagamento

L'acquirente è tenuto ad effettuare i pagamenti entro 30 giorni dalla data della fattura immediatamente e senza trattenute, senza deduzione di sconto, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili, presso il domicilio di Alpinamed o altro luogo designato da Alpinamed. È esclusa la compensazione tra il prezzo d'acquisto dovuto e un eventuale credito nei confronti di Alpinamed.

M) Ritardo nel pagamento

Allo scadere del termine di pagamento indicato al punto L), l'acquirente entra in mora anche senza ulteriori solleciti o comunicazioni. A partire dalla data dell'entrata in mora verranno imposti all'acquirente interessi di mora. A partire dal secondo sollecito verranno addebitati all'acquirente CHF 10.— per ogni sollecito. Dopo il primo sollecito Alpinamed si riserva il diritto di avviare il processo esecutivo senza ulteriori solleciti. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'acquirente, Alpinamed si riserva il diritto di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione della merce. Con riserva di esercitare il diritto alla richiesta di un ulteriore risarcimento del danno.

N) Pagamento anticipato

Per i primi ordini o in caso di fondato dubbio sulla solvibilità dell'acquirente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, Alpinamed può – con riserva di ulteriori rivendicazioni – subordinare ulteriori consegne al pagamento anticipato della merce.

O) Forza maggiore

Sia Alpinamed che l'ordinante non si assumono nessuna responsabilità per l'inadempienza dei rispettivi obblighi contrattuali, se tale inadempienza sia dovuta a situazioni indipendenti dal proprio controllo o, in particolare, ad uno dei seguenti motivi: incendio, catastrofi naturali, guerra, confisca, generale scarsità di materie primicazioni al consumo di energia, sciopero. Lo stesso vale nel caso in cui un subfornitore sia minacciato da queste stesse circostanze e per questo motivo gli obblighi contrattuali non possano essere adempiuti.

P) Nullità parziale

Se una disposizione delle presenti condizioni di fornitura dovesse risultare interamente o parzialmente nulla, le parti contrattuali dovranno sostituire queste disposizioni con un nuovo accordo possibilmente simile sotto il profilo giuridico ed economico. Lo stesso vale nel caso di una lacuna nel testo del contratto.

Q) Foro competente e legge applicabile

Il foro competente per l'ordinante e il fornitore è esclusivamente la sede di Alpinamed. Il fornitore ha tuttavia facoltà di citare in giudizio l'ordinante anche presso la sua sede (dell'ordinante). A meno che un contratto principale o queste stesse condizioni contrattuali contengano disposizioni diverse, il rapporto legale tra Alpinamed e l'acquirente è regolato dal diritto sostanziale nazionale svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11.4.1980 sui contratti riguardanti la vendita internazionale di merci.